

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario effettuare una indagine conoscitiva sui reali fabbisogni di assistenza domiciliare per le persone anziane residenti nel territorio al fine di una corretta programmazione delle politiche sociali attraverso l'affidamento di un incarico di collaborazione occasionale;

Dato atto che, a sensi dell'art. 3, comma 56 della L. 133/2008 le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione, sono state ricondotte all'interno della tipologia generale degli incarichi di collaborazione autonoma, ed è stato stabilito per questi che il limite massimo della spesa annua sia fissato in sede di bilancio preventivo (e non più nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi -(vedasi deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 072/2008/ind.pr del 11.09.2008)

Vista la relazione revisionale e programmatica per il periodo 2009-10-11 approvata con deliberazione consiliare n. 36 del 19.12.2008 che alla Sez. 3 - punto 3.1 - prevede che per l'attuazione dei programmi specificati nella relazione medesima l'Amministrazione potrà ricorrere ad incarichi individuali di lavoro autonomo nel rispetto dell'art. 7 - comma 6 del dlgs 165/2001 e del vigente regolamento comunale in materia. Le risorse finanziarie per gli incarichi esterni sono allocate nell'intervento 03 "prestazione di servizi" del Tit. I° del bilancio di previsione 2009;

Esaminato il "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e a norma dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267" approvato con propria deliberazione n.123 del 03.11.2008;

Considerato che l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/08, nel modificare l'art. 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, ha puntualizzato che il ricorso a contratti di collaborazione che richiedono una comprovata specializzazione è legittimamente ammesso per lo svolgimento di funzioni extra - ordinarie riferite comunque all'esercizio di attività istituzionali a cui non si riesce a far fronte con personale in servizio;

Preso atto che nel rapporto di collaborazione in parola ricorrono gli elementi di lavoro autonomo occasionale, quali la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione (costituita dal risultato dell'attività del prestatore d'opera, l'esclusione di qualsiasi volontà dell'Amministrazione di inserire i lavoratori nell'apparato organizzativo dell'Ente, l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica nonché l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro;

Dato atto che è stata effettuata la ricognizione interna prevista dall'art. 2 - comma 4 del regolamento suindicato ed è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;

Accertata la rispondenza di tale incarico alle previsioni contenute nell'art. 3. comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244;

Rilevato, inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento l'incarico in parola può essere conferito in via diretta dal responsabile di servizio essendo di importo inferiore a 5000,00 euro al netto degli oneri di legge

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione in atti;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere, al fine di una corretta programmazione delle politiche sociali, e secondo quanto in premessa indicato, all'affidamento di un incarico esterno di collaborazione occasionale per effettuare una indagine conoscitiva sui reali fabbisogni di assistenza domiciliare per le persone anziane residenti nel territorio
- 2) Il responsabile del 1° servizio è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.
- 3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.